



***COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
PROVINCIA DI TRAPANI***

**REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
MEDIANTE COTTIMO APPALTO**

**Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria avente funzioni di CC n° 55
del 21.11.2007.**

Articolo 1 Ambito di applicazione

Articolo 2 Competenze del Sindaco

Articolo 3 Competenze del R.U.P.

Articolo 4 Competenze del Responsabile di Settore

Articolo 5 Istituzione dell'albo

Articolo 6 Iscrizione all'Albo

Articolo 7 Istanza di iscrizione

Articolo 8 Procedura per l'iscrizione all'Albo

Articolo 9 Informative antimafia

Articolo 10 Effetto dell'iscrizione all'Albo

Articolo 11 Sospensione dall'Albo

Articolo 12 Procedimento per la sospensione

Articolo 13 Cancellazione dall'albo

Articolo 14 Partecipazione alle gare officiose

Articolo 15 Criterio di aggiudicazione

Articolo 16 Celebrazione della gara

Articolo 17 Verbale di gara e aggiudicazione provvisoria

Articolo 18 Aggiudicazione definitiva

Articolo 19 Il contratto

Articolo 20 Norme transitorie

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

1. Il cottimo appalto è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino ad €.150.000,00 (euro centocinquantamila/00) oltre IVA.
2. Non possono, nel corso di uno stesso anno solare, essere affidati ad una stessa impresa lavori per importo complessivo superiore a quello indicato al comma 1.
3. Nell'importo indicato al comma 1 sono inclusi gli oneri per la sicurezza.

Articolo 2
(Competenze del Sindaco)

1. Nella sua qualità di rappresentante legale dell'ente adotta, su proposta del Responsabile del procedimento e previo parere del Responsabile di Settore competente per materia, le determinazioni di autorizzazione all'espletamento del cottimo appalto.

Articolo 3
(Competenze del R.U.P.)

1. Il Responsabile Unico del Procedimento, dopo avere espresso, ai sensi dell'articolo 7 bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le disposizioni regionali il parere in linea tecnica sui progetti inclusi nell'elenco annuale del piano triennale, propone al Sindaco, anche relativamente alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, non incluse nel piano triennale delle OO.PP. e nell'elenco annuale, l'opportunità o la convenienza di procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante cottimo appalto.
2. La determinazione di autorizzazione del Sindaco, adottata sentito il R.U.P. ed il Responsabile di Settore, è trasmessa al R.U.P. e al Responsabile competente all'espletamento della procedura di affidamento del cottimo appalto.

Articolo 4
(Competenze del Responsabile di Settore)

1. Ricevuta la determinazione di autorizzazione all'espletamento del cottimo appalto, il Responsabile di Settore competente, inizia la procedura per l'espletamento del cottimo nei limiti delle risorse assegnategli, attraverso l'adozione del provvedimento a contrattare contenente:
 - il fine che si intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto e le clausole particolari, anche con riferimento al capitolato o al foglio di patti e condizioni;
 - la forma che dovrà assumere il contratto, tenendo presente, in rapporto all'importo e alla durata della prestazione, di quanto previsto dal presente regolamento;
 - le modalità di scelta del contraente ed i criteri di aggiudicazione;
 - la quantificazione della spesa e l'intervento del bilancio su cui la stessa graverà.

Articolo 5
(Istituzione dell'albo)

1. Ai fini dell'affidamento dei lavori mediante cottimo appalto il Comune di Castellammare del Golfo istituisce l'albo delle imprese di fiducia distinto per categorie di lavori.
2. Il Responsabile del III Settore è responsabile della tenuta dell'Albo e delle procedure per la sua formazione e aggiornamento.

Articolo 6
(Iscrizione all'Albo)

1. Sono iscritte all'albo di cui all'articolo precedente
 - a) le imprese che siano in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici, rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
 - b) le imprese iscritte, da almeno due anni, all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - c) le imprese cooperative iscritte, da almeno due anni, al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro;
 - d) le altre imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere precedenti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento.

Articolo 7
(Istanza di iscrizione)

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza, corredata da marca da bollo da € 14,62, al Comune di Castellammare del Golfo, Responsabile del III Settore corredandola con i seguenti documenti e certificati:
 - a) certificato di iscrizione alla S.O.A. ovvero, nei casi previsti dall'articolo precedente al comma 1, lettera b), certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Sezione Albo Artigiani, contenente l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa, al comma 1 lettera c), certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative; al comma 1 lettera d), certificato/i rilasciato/i dalla stazione appaltante, attestante che l'importo dei lavori eseguiti direttamente nella categoria di cui si chiede l'iscrizione nel quinquennio antecedente la data di iscrizione all'albo non sia inferiore all'importo di E 150.000, ridotti del 50%;
 - b) certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti che l'impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non sussista concordato con annotazione nulla osta ex legge 575/65;
 - c) certificato della cancelleria del tribunale competente - sezione fallimentare, dal quale risulti che nei confronti dell'impresa non sia in corso una procedura di cui al precedente punto b) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste presentazione di domanda di concordato preventivo;
 - d) certificato generale del casellario giudiziale;
 - e) certificato di carichi pendenti;
 - f) certificazioni rilasciate dall'INPS, dall'INAIL e dalla Cassa Edile (DURC) in ordine alla regolarità contributiva;

g) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2.

I certificati di cui alle lettere d) e e) devono riguardare il titolare e il direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

Articolo 8 **(Procedura per l'iscrizione all'Albo)**

1. Le domande e la documentazione presentate, sulla base di apposito avviso, saranno esaminate dal Responsabile del III Settore, che provvederà alla formulazione dell'elenco delle imprese da inserire nell'albo.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'Amministrazione comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'Amministrazione emana il provvedimento di iscrizione all'albo entro il 31 Dicembre di ogni anno.
3. Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell'iscrizione all'Albo i richiedenti possono comprovare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta di richiedenti, prima di procedere all'iscrizione del richiedente.
4. Qualora non vengano confermate le dichiarazioni di cui al comma precedente l'Amministrazione non iscriverà il richiedente nell'apposito albo ed effettuerà la segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
5. In sede di prima formazione dell'albo e in sede di aggiornamento, in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, il Comune di Castellammare del Golfo dovrà pubblicare, per almeno 26 giorni consecutivi, l'avviso presso l'Albo pretorio, presso l'U.R.P., sul sito ufficiale dell'Ente ed per estratto Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. (G.U.R.S.).

Articolo 9 **(Informative antimafia)**

1. L'Amministrazione, prima di procedere all'iscrizione all'Albo, dovrà acquisire le informazioni antimafia del Prefetto sui richiedenti. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n 252/1998 la sussistenza di condizioni interdittive ovvero elementi comunque negativi ai sensi dell'art. 1-septies della L. 12 ottobre 1982, n.726 non si potrà procedere alla relativa iscrizione. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, in assenza delle informazioni del Prefetto, l'Amministrazione iscriverà con riserva il richiedente. Qualora successivamente alla scadenza del termine di quarantacinque giorni siano acquisite le informazioni del Prefetto con le quali si attesti ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n 252/1998 la sussistenza di condizioni interdittive ovvero elementi comunque negativi ai sensi dell'art. 1-septies della L. 12 ottobre 1982, n.726 l'Amministrazione cancellerà dall'Albo il soggetto iscritto con riserva senza osservare alcuna altra formalità.

2. Il Responsabile del III Settore successivamente alla prima formazione dell'Albo dovrà richiedere le informazioni del Prefetto, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 almeno annualmente, entro il 31 Dicembre.
- 3 I Responsabili di Settore competenti per materia dovranno richiedere le informazioni del Prefetto, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 propedeuticamente alla stipula del contratto con una impresa regolarmente iscritta all'Albo qualora siano decorsi oltre sei mesi dal loro rilascio all'Ente. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, in assenza delle informazioni del Prefetto, l'Amministrazione stipulerà il contratto. Qualora successivamente alla scadenza del termine di quarantacinque giorni siano acquisite le informazioni del Prefetto con le quali si attesti ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 la sussistenza di condizioni interdittive ovvero elementi comunque negativi ai sensi dell'art. 1-septies della L. 12 ottobre 1982, n.726 l'Amministrazione recederà dal contratto senza osservare alcuna altra formalità.

Articolo 10 **(Effetto dell'iscrizione all'Albo)**

1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.
2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni decorrono in sede di aggiornamento dell'albo dall'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
4. Le imprese già iscritte all'albo, di cui alla lettera d) dell'art. 6, sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti previsti nello stesso articolo.
5. Fatti salvi i casi di cui all'art 9, si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 11 del presente regolamento.
6. Il Responsabile del III Settore provvede ad effettuare, nel corso dell'anno, verifiche a campione, nella misura almeno del 30% delle imprese iscritte, per accertare la persistenza in capo alle stesse dei requisiti di iscrizione

Articolo 11 **(Sospensione dall'Albo)**

1. L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa quando relativamente all'impresa:
 - a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
 - b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;
 - c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
 - d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
 - e) sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori;
 - f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

2. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), f) del comma 1 determina altresì la durata della sospensione.

Articolo 12 **(Procedimento per la sospensione)**

- 1 Il provvedimento di cui al precedente articolo è preceduto dalla comunicazione all'impresa iscritta dei fatti addebitati, con fissazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

In particolare, il Responsabile del III Settore provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
 - b) i fatti e gli addebiti contestati;
 - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
 - e) il termine per poter presentare deduzioni;
 - f) il termine per la conclusione del procedimento;
 - g) il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.
2. Il procedimento dovrà concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvio con un provvedimento motivato, da notificare all'impresa ed agli altri soggetti interessati.

Articolo 13 **(Cancellazione dall'albo)**

1. Oltre che nei casi di cui all'art. 9, sono cancellate dall'albo le imprese iscritte che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
 - b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; uno o più soci o il direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
 - c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il

divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; di uno o più soci o del direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione dell'Amministrazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248

n) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

o) la cui posizione contributiva certificata dall'INPS, dall'INAIL e dalla Cassa Edile non sia in regola.

p) nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 18 comma 4, 5, 6 del presente regolamento

q) che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'impresa iscritta: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

Articolo 14 **(Partecipazione alle gare officiose)**

1. Almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, il Responsabile del Settore competente per materia su autorizzazione del legale rappresentante dell'Ente, spedisce, ad un minimo di dieci imprese iscritte all'albo, con raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, l'avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare. Qualora non risultino iscritte all'albo almeno dieci imprese, l'Amministrazione può invitare imprese non iscritte all'albo, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo.
2. Il termine di cui al comma 1 del presente articolo, qualora ricorrono condizioni di urgenza non imputabili all'Amministrazione, e per l'esecuzione di opere o lavori di importo non superiori ad € 25.000, può essere ridotto dal Responsabile del Settore, con adeguata motivazione, a sette giorni.
- 3 L'avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare dovrà almeno specificare:
 - a) Procedura di aggiudicazione prescelta;
 - b) Luogo di esecuzione;
 - c) Natura, entità e condizioni di esecuzione dei lavori da effettuare;
 - d) Termine di ultimazione dei lavori;
 - e) Modalità di finanziamento e di pagamento;
 - f) Penalità in caso di ritardo
 - g) Ufficio dove può essere visionata la relativa documentazione;
 - h) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte e indirizzo cui devono essere trasmesse;
 - i) Data, ora e luogo della loro apertura;
 - l) Condizioni e requisiti per poter partecipare;
 - m) Documenti da presentare e relative modalità;
 - n) Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.
4. L'avviso va altresì reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio, presso l'U.R.P., sul sito ufficiale dell'Ente.
5. Non è consentito invitare ai cottimi – appalto, imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso un procedimento di cancellazione.
6. A pena d'esclusione l'impresa partecipante dovrà produrre autodichiarazione in carta semplice, formulata in lingua italiana, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante con la quale il concorrente dichiara sotto la propria responsabilità che non si trova in una delle condizioni di cui all'art 9 comma 1 del presente regolamento e
 - a) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
 - b) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati.”
 - c) che le offerte sono improntate a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
 - d) che si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
 - e) che si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste

di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

f) che si obbliga ancora espressamente ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse”.

- 7 Una stessa impresa non potrà essere invitata per un secondo lavoro fino a quando tutte le altre imprese iscritte all'albo non abbiano ancora ricevuto un invito a partecipare nell'anno
- 8 Resta impregiudicato il diritto di proporre offerta da parte di tutte le imprese iscritte all'albo.

Articolo 15

(Criterio di aggiudicazione)

- 1 Per l'affidamento dei lavori si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 10 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse.
- 2 La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque

Articolo 16

(Celebrazione della gara)

- 1- Le gare di cottimo appalto sono espletate da una Commissione presieduta dal Responsabile del Settore interessato e costituita anche da altri 2 (due) dipendenti, almeno di categoria C del settore, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante.
2. Della celebrazione della gara, a cui dovranno assistere anche due testimoni scelti tra i lavoratori dipendenti dell'Ente , sarà redatto apposito verbale che descriverà le varie fasi.
3. Alle imprese non ammesse deve essere data comunicazione motivata dell'esclusione.
- 4 Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclusivamente al sorteggio, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio deve essere effettuato nella stessa seduta pubblica.
- 5 All'aggiudicazione si procede anche in presenza di una sola offerta.

Articolo 17

(Verbale di gara e aggiudicazione provvisoria)

1. Il verbale di gara deve essere redatto immediatamente, sottoscritto dalla Commissione, dai testimoni e dall'impresa aggiudicataria, se presente, e pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi non festivi, all'albo pretorio. Ove l'aggiudicatario non sia presente, deve essergli data comunicazione immediata da parte del Responsabile del procedimento con raccomandata A.R. o notifica o a mezzo fax..
2. In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo e si provvederà ad adottare la determinazione di aggiudicazione definitiva.
3. In ogni caso sui rilievi e sulle contestazioni il Responsabile del procedimento è tenuto a decidere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla loro trasmissione. Decorso inutilmente detto termine o in mancanza di decisione, i rilievi e le contestazioni si intendono respinti ed il verbale di gara diviene definitivo.

4. Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela, in caso di ricorso in sede amministrativa e/o giurisdizionale, il Responsabile del procedimento, in assenza di provvedimento cautelare sospensivo definitivo, è tenuto a consegnare i lavori all'aggiudicatario risultante dal verbale divenuto definitivo ai sensi dei commi precedenti senza attendere la definizione nel merito del giudizio.

Articolo 18 **(Aggiudicazione definitiva)**

1. Il Responsabile del procedimento, divenuto definitivo il verbale di aggiudicazione, comunica l'avvenuta aggiudicazione all'impresa, con raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, e contestualmente formula invito a presentarsi per la stipula del contratto, specificando i documenti di rito da produrre. Contestualmente il Responsabile del procedimento provvede a pubblicare l'esito di gara all'Albo pretorio, presso l'U.R.P., sul sito ufficiale dell'Ente .
2. L'aggiudicatario deve presentare, entro 10 (dieci) giorni o nei maggiori termini prefissati nella richiesta di offerta, la documentazione richiestagli, ivi compresa la cauzione definitiva dovuta negli importi e nei modi previsti dall'art.30 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le disposizioni regionali. Si prescinde dalla presentazione di nuovi documenti qualora l'ufficio abbia agli atti gli stessi documenti ancora validi.
3. Acquisita la documentazione di cui al comma 2 il Responsabile del Settore competente su proposta del Responsabile del procedimento adotta la determinazione di aggiudicazione definitiva e assume il relativo impegno di spesa.
4. Qualora l'aggiudicatario non provveda a trasmettere i documenti richiesti anche dopo rituale diffida, il Responsabile del procedimento, con atto motivato, procede all'esclusione del concorrente dalla gara e procede alla segnalazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 34/2000 all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.. In questi casi la Commissione individua i nuovi aggiudicatari determinando, in particolare, la nuova soglia di anomalia dell'offerta e procede alla redazione della eventuale nuova graduatoria.
5. La ditta aggiudicataria, anche per gli effetti di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, dovrà comunicare alla stazione appaltante: A) l'oggetto, l'importo, la durata, la titolarità dei sub contratti, di qualsiasi natura e/o importo, di cui intende avvalersi e le modalità di scelta dei contraenti B) lo stato di avanzamento dei relativi lavori . In assenza delle informazioni di cui alla lettera A) la stazione appaltante non autorizzerà il sub contratto, in assenza delle informazioni di cui alla lettera B) la stazione appaltante rescinderà il contratto d'appalto.
6. La ditta aggiudicataria e/o la ditta titolare di sub contratto, pena la rescissione del contratto o la revoca dell'autorizzazione al sub contratto, dovranno preventivamente informare la stazione appaltante del numero, delle qualifiche e dei criteri di assunzione dei lavoratori da occupare.
7. L'inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo determina la cancellazione dell'impresa dall'Albo secondo le procedure previste nel presente regolamento.
8. La ditta aggiudicataria sarà obbligata ad effettuare la commessa di forniture nella misura almeno del 30% dell'intero fabbisogno necessario in favore di quelle imprese presenti nella Provincia di Trapani sottoposte a sequestro penale preventivo e confiscate a seguito di

applicazione di misura di prevenzione patrimoniale dal Tribunale, ex L. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni, operanti nel settore della produzione e vendita di materiali edili e sottoposte all'amministrazione controllata dello Stato e/o alla gestione di soggetti appositamente individuati in conformità alle leggi vigenti in materia. Detto obbligo sussiste purchè le predette imprese confiscate siano disponibili ad effettuare le forniture al prezzo più basso tra quelli offerti da altre ditte operanti nel medesimo settore della produzione e vendita di materiali edili. Detti preventivi dovranno in ogni caso essere prodotti in originale alla Stazione appaltante e costituiranno parte integrante della documentazione di gara.

Articolo 19 (Il contratto)

1. La stipulazione del contratto deve aver luogo entro 45 (quarantacinque) giorni dall'aggiudicazione definitiva.
2. Nel rispetto delle norme vigenti la forma contrattuale verrà determinata tenendo conto della natura e dell'entità dell'oggetto del contratto come segue:
 - a) mediante scrittura privata, non autenticata, repertoriata in apposito registro delle scritture private e da registrare solo in caso d'uso, per l'esecuzione di opere e lavori il cui importo non superi €.10.000,00 (euro diecimila/00), esclusa IVA;
 - b) mediante contratto in forma pubblico - amministrativa, repertoriato e registrato, in tutti gli altri casi.
3. I contratti in forma pubblico - amministrativa sono rogati dal Segretario comunale, che è tenuto ad osservare le vigenti norme in materia, compresa quella che disciplina l'attività notarile, e a vigilare sulla tenuta del relativo repertorio e sulla registrazione e sulla conservazione di detti contratti.
4. L'ufficio contratti è competente a redigere gli atti di cui al comma 2 del presente articolo secondo gli schemi allegati al progetto.

Articolo 20 (Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento il termine di cui all'art. 10 comma 3 è fissato al 31 Dicembre 2007, mentre quello di cui all'art. 8 comma 2 è fissato al 31 Gennaio 2008.